

Liquidazioni periodiche sanabili

DI FRANCO RICCA

Anche l'omesso o ritardato versamento dell'Iva risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche (c.d. Lipe) rientra nella definizione agevolata delle somme dovute in base al controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197/2022. Lo ha precisato l'agenzia delle entrate con risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, rispondendo alle richieste di chiarimenti sulla portata delle suddette disposizioni.

Il dubbio rappresentato all'agenzia scaturiva dalla formulazione letterale dell'incipit del comma 153, che, nel delineare l'ambito della definizione agevolata con la riduzione delle sanzioni al 3%, richiama le somme dovute a seguito del controllo automatizzato "delle dichiarazioni" relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, senza menzionare quelle dovute a seguito dell'analogo controllo delle Lipe, istituite dal 2017 con l'articolo 21-bis del dl n. 78/2010.

Al riguardo, l'agenzia osserva che, pur non essendo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva esplicitamente richiamate nella norma citata, né nel successivo comma 153 che ammette alla definizione in esame anche le somme per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, è ancora in corso la rateazione del pagamento, entrambe le norme fanno però riferimento agli esiti delle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del dpr 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72.

Deve conseguentemente ritenersi, prosegue la risoluzione, che anche le somme dovute in base al controllo automatizza-

to delle Lipe, effettuato ai sensi del comma 2-bis del predetto articolo 54-bis ed analogo a quello concernente le dichiarazioni annuali, rientrano nella definizione agevolata in parola (su cui sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 1/2023).

Va evidenziato che nel medesimo senso si era espresso il governo in sede di risposta ad interrogazione parlamentare con una precisazione che, pur essendo stata sollecitata con riguardo alla definizione delle rateazioni in corso, di cui al comma 155, non poteva non valere anche per la definizione, per così dire, principale di cui al comma 153 (si veda ItaliaOggi del 2 febbraio scorso).

In proposito, va inoltre sottolineato come, in tale occasione, il governo abbia chiarito anche che la definizione delle rateazioni ai sensi del comma 155 – diversamente da quella di cui al comma 153, limitata, come si è detto, ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 – "si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e non interessate da cause di decadenza". E' da osservare, infine, che l'applicabilità della definizione agevolata prevista dalle citate disposizioni ha un risvolto sfavorevole poiché, secondo l'interpretazione dell'agenzia (circolare n. 2/2023), esclude l'applicabilità del più vantaggioso ravvedimento speciale di cui ai commi 174 e seguenti dello stesso articolo 1, per cui i contribuenti che non hanno ancora ricevuto l'avviso bonario, in alternativa alla definizione agevolata, possono solo avvalersi del ravvedimento ordinario, nei pochi casi in cui risulti più conveniente.

— © Riproduzione riservata — ■

